

REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO (IX MANDATO)

ARTICOLO 1

ORGANI CENTRALI E PERIFERICI E LORO FUNZIONI

Organi preposti allo svolgimento delle elezioni sono:

- a) la Cancelleria arcivescovile, che ha il compito di organizzare le elezioni in tutta la Diocesi per quanto attiene ai presbiteri e di effettuare le altre operazioni espressamente indicate nel presente Regolamento;
- b) l'Avvocatura, che ha il compito di controllare la regolarità delle elezioni, di decidere su eventuali ricorsi e di interpretare questo Regolamento;
- c) per i presbiteri: le Commissioni elettorali di Collegio e le Commissioni elettorali di Soglio, che hanno rispettivamente il compito di curare lo svolgimento delle operazioni elettorali in sede zonale e delle votazioni in sede locale. Esse sono identiche a quelle previste per il rinnovo del Consiglio presbiterale;
- d) per i laici: il Decano in qualità di Presidente, assistito da due laici, in qualità di scrutatori o, se diversamente stabilito dai regolamenti dei Consigli pastorali di decanato, dagli appositi organismi ivi previsti.

I.

ELEZIONE DEI MEMBRI LAICI

A - DECANATI IN CUI È COSTITUITO IL CONSIGLIO PASTORALE DI DECANATO

ARTICOLO 2

ELEZIONI NELL'AMBITO DEI CONSIGLI PASTORALI DI DECANATO

Nei Decanati nei quali è regolarmente costituito il Consiglio pastorale di decanato, questo medesimo Consiglio eleggerà dal proprio ambito, secondo il proprio regolamento, un laico come Consigliere e uno come sostituto, che diventerà automaticamente Consigliere nel caso di necessità di sostituzione nel corso del IX mandato del Consiglio pastorale diocesano (cf. artt. 10 e 12 dello Statuto). Le elezioni devono essere tenute entro i termini stabiliti dal decreto di indizione.

Non può essere eletto chi è già stato membro a seguito di elezione del Consiglio pastorale diocesano per l'intera durata del VII e dell'VIII mandato (cf. cost. 175 § 1 del Sinodo diocesano 47° e art. 11 dello Statuto) o è membro di diritto.

Gli eletti devono manifestare espressamente la loro accettazione, che deve essere verbalizzata.

Nel caso di non accettazione, subentreranno nella carica di membro del Consiglio pastorale diocesano e/o di suo sostituto chi ha ottenuto il maggior numero di voti successivamente al rinunciante (o ai rinuncianti). Anche in questo caso l'accettazione della carica dovrà essere attestata nel verbale.

Per l'eventuale sostituzione del secondo eletto nel corso del IX mandato del Consiglio pastorale diocesano si dovrà procedere a nuove elezioni (cf. art. 10).

ARTICOLO 3

REDAZIONE E CONSEGNA DEL VERBALE

Le operazioni elettorali, con il numero dei membri votati, i voti da ciascuno riportati e l'accettazione della designazione da parte dei primi due eletti (o, in caso di rinuncia, il subentro accettato da parte di chi segue nella lista dei votati), dovranno risultare da apposito verbale compilato secondo lo schema prestampato (predisposto dalla Cancelleria arcivescovile) e sottoscritto dal Decano, quale Presidente del Commissione elettorale, e dagli scrutatori (o da due esponenti dell'eventuale organismo previsto dal regolamento del Consiglio pastorale di decanato per lo svolgimento delle elezioni).

Copia del verbale va conservata nell'archivio del Decanato.

Entro la data prevista nel decreto di indizione, il verbale sarà consegnato alla Cancelleria arcivescovile, che trasmetterà il tutto all'Avvocatura.

B - DECANATI IN CUI NON E' COSTITUITO IL CONSIGLIO PASTORALE DI DECANATO

ARTICOLO 4

COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ELETTORALE

Nei Decanati in cui non è ancora costituito il Consiglio pastorale di decanato, il Consigliere laico verrà eletto da un Collegio elettorale formato dall'insieme dei delegati di ogni parrocchia.

Il Decano chiede pertanto ad ogni Consiglio pastorale parrocchiale (o al Consiglio pastorale di Comunità pastorale) di eleggere, entro la data da lui indicata, un delegato per ogni parrocchia (secondo il proprio Regolamento).

Nelle parrocchie in cui eccezionalmente non è stato ancora costituito il Consiglio pastorale parrocchiale sarà il parroco, esperite le consultazioni che riterrà opportune, a provvedere alla scelta (entro la stessa data prevista per i Consigli pastorali) del delegato della parrocchia nel Collegio elettorale di decanato, tra i fedeli che godono di fiducia e stima nella comunità parrocchiale.

I nomi espressi dai Consigli pastorali parrocchiali o dai singoli parroci, vanno trasmessi al Decano entro la data fissata.

ARTICOLO 5

MODALITA' DI VOTAZIONE

Le elezioni dovranno avvenire nella data decisa dal Decano entro i termini previsti dal decreto di indizione, nella sede e nell'orario indicati, secondo le modalità seguenti:

- a) il Decano sceglie due laici, tra gli aventi diritto al voto, con funzione di scrutatori;
- b) il voto è segreto e va espresso necessariamente di presenza;
- c) tutti i membri del Collegio elettorale hanno diritto al voto, mentre sono eleggibili solo coloro che non sono stati membri elettivi del Consiglio pastorale diocesano per l'intera durata del VII e dell'VIII mandato (cf. cost. 175 § 1 e art. 11 dello Statuto) o non sono membri di diritto, ciascun elettore potrà esprimere fino a tre preferenze;
- d) lo scrutinio delle schede è pubblico; segni, cancellazioni, ecc. sulla scheda non la invalidano se risultano con certezza i nomi che l'elettore ha inteso votare;
- e) risulterà eletto chi avrà riportato la maggioranza dei voti. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età. Il secondo eletto diventerà automaticamente Consigliere nel caso di sostituzione del primo eletto nel corso del IX mandato del Consiglio pastorale diocesano (cf. artt. 10 e 12 dello Statuto). Gli eletti devono manifestare espressamente la loro accettazione, che viene verbalizzata dalla Commissione elettorale. Nel caso di non accettazione, subentreranno nella carica di membro del Consiglio pastorale diocesano e/o di suo sostituto chi ha ottenuto il maggior numero di voti successivamente al rinunciante (o ai rinuncianti). Anche in questo caso l'accettazione della carica dovrà essere attestata nel verbale.

Per l'eventuale sostituzione del secondo eletto nel corso del IX mandato del Consiglio pastorale diocesano si dovrà procedere a nuove elezioni (cf. art. 10).

ARTICOLO 6

REDAZIONE E CONSEGNA DEL VERBALE

Le operazioni elettorali, con il numero dei membri votanti, i voti da ciascuno riportati e l'accettazione della designazione da parte dei primi due eletti (o, in caso di rinuncia, il subentro accettato da parte di chi segue nella lista dei votati), dovranno risultare da apposito verbale, compilato secondo lo schema prestampato (predisposto dalla Cancelleria arcivescovile), e sottoscritto dal Decano e dai due scrutatori.

Copia del verbale va conservata nell'archivio del Decanato.

Entro la data prevista nel decreto di indizione, il verbale sarà consegnato alla Cancelleria arcivescovile, che trasmetterà il tutto all'Avvocatura.

II.

ELEZIONE DEI MEMBRI PRESBITERI

ARTICOLO 7

ELETTORI ED ELEGGIBILI NEI COLLEGI ELETTORALI ZONALI

La costituzione dei Collegi elettorali zonali e dei Seggi elettorali, con la conseguente individuazione dei presbiteri elettori segue quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del *Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XI mandato)*, fatti i debiti adattamenti.

Sono eleggibili tutti i presbiteri che, appartenendo ai Collegi elettorali zonali, non sono stati membri elettivi del Consiglio pastorale diocesano per l'intera durata del VII e dell'VIII mandato (cf. cost. 175 § 1 e art. 11 dello Statuto) e hanno manifestato al proprio Decano o al Vicario episcopale della propria Zona la disponibilità alla candidatura o comunque l'abbiano accettata se segnalati da altri. All'atto dell'assenso della candidatura il presbitero assume l'impegno di accettare l'eventuale successiva elezione a Consigliere o sostituto.

La Lista dei Candidati per ciascuna Zona pastorale, sulla base delle comunicazioni dei Vicari episcopali (che raccolgono anche le segnalazioni dei Decani), verrà elaborata dalla Cancelleria arcivescovile.

I Vicari episcopali non sono né elettori né eleggibili, in quanto assistono l'Arcivescovo nella presidenza del Consiglio pastorale diocesano (cf. art. 3 dello Statuto).

ARTICOLO 8

PREPARAZIONE DEL MATERIALE PER LE ELEZIONI E PREDISPOSIZIONE DELLE ELEZIONI IN CIASCUN COLLEGIO E IN CIASCUN SEGGIO

La Cancelleria arcivescovile, con la collaborazione degli Uffici e Servizi competenti della Curia arcivescovile, predispone per ciascun Collegio elettorale gli schemi prestampati relativi al verbale elettorale zonale.

Il Collegio elettorale zonale riceve anche copia delle liste elettorali inviate ai Seggi.

La Cancelleria arcivescovile, con la collaborazione degli Uffici e Servizi competenti della Curia arcivescovile, predispone per ciascun Seggio elettorale:

- a) la lista elettorale, con l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) le schede elettorali zonali;
- c) gli avvisi di convocazione, preintestati per ciascun avente diritto, facendo riferimento a quelli previsti per il rinnovo del Consiglio presbiterale con l'aggiunta dell'invito a partecipare alle elezioni per il Consiglio pastorale diocesano;
- d) il modulo elettorale, in cui registrare la consegna della scheda elettorale e l'avvenuta elezione, facendo riferimento allo stesso strumento stabilito per il rinnovo del Consiglio presbiterale con l'aggiunta dei debiti rimandi alle elezioni per il Consiglio pastorale diocesano;
- e) lo schema prestampato del verbale elettorale di Seggio.

La Cancelleria arcivescovile, a partire da dieci giorni prima della data fissata per la scelta del Candidato, mette a disposizione per la consultazione gli elenchi degli elettori e degli eleggibili di tutta la Diocesi.

Le operazioni da effettuare per la predisposizione delle elezioni, sia a livello di Collegio che a livello di Seggio, sono le stesse previste per il Consiglio presbiterale, ad eccezione di quanto relativo alla votazione per la scelta del Candidato: cf. *Regolamento elettorale per il*

rinnovo del Consiglio presbiterale (XI mandato), art. 7 (Predisposizione delle elezioni in ciascun Collegio), art. 8 (Predisposizione delle elezioni in ciascun Seggio).

ARTICOLO 9

CONVOCAZIONE ELETTORALE E MODALITÀ DI VOTAZIONE

Il responsabile di ciascun Seggio elettorale deve far pervenire a ogni elettore, almeno una settimana prima della data fissata per le elezioni, la scheda elettorale zonale.

L'avviso di convocazione per l'elezione del presbitero rappresentante di Zona presso il Consiglio pastorale diocesano viene notificato contestualmente all'avviso di convocazione con cui i presbiteri sono chiamati a concorrere alla scelta del Candidato e alla successiva elezione dei Consiglieri del Consiglio presbiterale.

Per le modalità di notifica, la registrazione dell'avvenuta notifica e l'effettuazione dei controlli richiesti si rinvia all'art. 13 (*Convocazione elettorale*) del *Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XI mandato)*.

ARTICOLO 10

MODALITÀ DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI

Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze, apponendo un segno negli spazi previsti nella scheda elettorale zonale.

Per le altre indicazioni relative alla modalità di voto, lo scrutinio e la redazione del verbale elettorale di Seggio, si rinvia all'art. 14 (*Modalità di votazione per l'elezione dei Consiglieri*) e all'art. 15 (*Scrutinio e Redazione del verbale elettorale di Seggio*) del *Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale (XI mandato)*.

ARTICOLO 11

INDIVIDUAZIONE DEI CONSIGLIERI

La Commissione elettorale zonale provvede, sulla base dei verbali elettorali di Seggio, a computare i voti ottenuti dai Candidati nell'ambito di ciascuna Zona, iscrivendoli in un elenco in ordine decrescente in base alle preferenze ottenute.

Risulta eletto Consigliere in ciascuna Zona pastorale il presbitero che ha riportato il maggiore numero di voti. A parità di voti prevale il presbitero più anziano per ordinazione, in subordine per professione religiosa, in subordine per età. In caso di eventuale eccezionale rifiuto dell'ufficio di Consigliere da parte dell'eletto si segue l'ordine dell'elenco, disposto secondo l'ordine decrescente dei voti ottenuti, per individuare il titolare di tale ufficio.

I Candidati non eletti resteranno comunque iscritti nella rispettiva Lista dei Candidati secondo l'ordinamento decrescente dei voti ottenuti e diverranno automaticamente Consiglieri nel caso di decadenza dalla carica di uno dei Consiglieri eletti nell'ambito della Lista zonale a cui sono ascritti.

Le operazioni anzidette, con il numero delle preferenze ottenute da ogni Candidato, dovranno risultare dal verbale elettorale zonale, compilato secondo lo schema prestampato, sottoscritto dal Vicario episcopale di Zona e dagli scrutatori.

Copia del verbale elettorale zonale va conservata nell'archivio della Zona pastorale mentre l'originale deve essere trasmesso senza indugio, con i verbali elettorali di Seggio, le schede elettorali zonali e i relativi moduli, alla Cancelleria arcivescovile, che provvederà a trasmettere il tutto all'Avvocatura.

L'Avvocatura vigila sul retto svolgimento delle operazioni previste nel presente articolo e acquisisce dalla Cancelleria le schede scrutinate, i moduli e i verbali di Seggio e di Collegio, conservandoli per il tempo necessario ad affrontare eventuali ricorsi.

III.

VERIFICA DELLE ELEZIONI, RICORSI ED ELEZIONI SUPPLETTIVE

ARTICOLO 12

VERIFICA E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI

L'Avvocatura verifica la regolarità delle elezioni sulla base del materiale ricevuto e decide eventuali ricorsi (cf. art. 14).

Entro cinque giorni dalla data di ricevimento di tutto il materiale concernente le elezioni, l'Avvocatura trasmette i risultati alla Cancelleria arcivescovile.

La Cancelleria arcivescovile comunicherà all'Arcivescovo i risultati complessivi delle elezioni e li renderà pubblici presso la Curia arcivescovile.

ARTICOLO 13

INDIZIONE DI NUOVE ELEZIONI PRESSO UN COLLEGIO ELETTORALE

Qualora l'Avvocatura non ritenesse valide le elezioni tenute presso un Seggio o Collegio elettorale o accogliesse un ricorso tendente ad annullarle, sarà necessario procedere alla ripetizione delle elezioni, da indire con apposito decreto da parte dell'Arcivescovo.

Le elezioni da ripetere o da effettuare nel caso in cui, nel corso del IX mandato del Consiglio pastorale diocesano, vaci l'ufficio di uno o più Consiglieri e non vi siano sostituti, sono indette dall'Arcivescovo e devono svolgersi secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, a meno che non venga disposto altrimenti nel decreto che indice le elezioni.

ARTICOLO 14
RICORSI

I ricorsi circa le liste e le schede elettorali per le elezioni dei presbiteri vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro il quarto giorno prima della data fissata per le elezioni e comunque dopo che la Cancelleria arcivescovile abbia ritenuto di non dover procedere a correzioni o integrazioni (cf. art. 13 del *Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio presbiterale XI mandato*). L'Avvocatura decide i ricorsi entro il giorno precedente la data delle elezioni e può stabilire la sospensione delle stesse nel Collegio o Seggio elettorale interessato fino a nuova indizione da parte dell'Arcivescovo.

I ricorsi circa la regolarità delle elezioni vanno presentati, in forma scritta, presso l'Avvocatura entro cinque giorni dall'avvenuta elezione. Essi verranno decisi entro la data stabilita per la trasmissione dei risultati definitivi.

La decisione dei ricorsi viene notificata per iscritto ai proponenti, al responsabile del Collegio, al responsabile del Seggio, alla Cancelleria arcivescovile e all'Arcivescovo.

Contro le decisioni dell'Avvocatura e per proporre ricorsi su materia elettorale non previsti dal presente Regolamento, vanno seguite le procedure stabilite dal Codice di diritto canonico.